

# Rottamazione ter: come compilare il modello

Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Roma e Milano

Arriva la modulistica per aderire alla nuova rottamazione introdotta dal decreto fiscale collegato. Infatti, Agenzia delle entrate – Riscossione ha reso disponibile, sul proprio sito, il modello DA-2018 che, appunto, i contribuenti dovranno inviare entro il 30 aprile 2019 per chiedere di essere ammessi alla rottamazione dei ruoli 2000-2017. Inoltre, è stato pubblicato il Modello DA-2018-D da utilizzare per rottamare i carichi relativi alle risorse proprie UE oltre ad alcune interessanti FAQ che possono agevolare i contribuenti nella procedura di adesione.

La **rottamazione dei ruoli**, come definita nel decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019, imbarca il **nuovo modello**.

Infatti, nella giornata del 6 novembre 2018, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato il **modello DA-2018** con relative istruzioni di compilazione, oltre ad una serie di FAQ che chiariscono gli aspetti principali della nuova procedura.

A dire il vero, si tratta della stessa modulistica, rivista ed aggiornata, già predisposta per la precedente tornata di rottamazione.

L'unica vera novità sta nella predisposizione di un ulteriore modello (**modello DA-2018-D**) da utilizzare per l'inedita rottamazione dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea.

Anche se, per la presentazione, i termini sono ancora abbastanza lunghi (la scadenza è fissata al **30 aprile 2019**), è utile vedere come vanno compilati.

## Modello DA-2018

Quanti vorranno aderire a questa nuova campagna di rottamazione - che riguarda i carichi affidati all'agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017** - devono, come primo atto, compilare ed inviare il modello DA-2018.

Come la precedente modulistica (modello DA-2017) anche in questo caso, oltre alle sezioni destinate all'inserimento dei dati anagrafici e del domicilio che verrà utilizzato da Agenzia delle entrate-Riscossione per inviare, entro il 30 giugno 2019, la "Comunicazione delle somme dovute" in risposta alla dichiarazione presentata, è presente la **sezione per indicare le cartelle o avvisi che si vuole rottamare**.

### DICHIARA<sup>2</sup>

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** (c.d. "**Rottamazione-Ter**") dei carichi rientranti nell'ambito applicativo<sup>1</sup> di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 119/2018, affidati all'Agente della riscossione<sup>3</sup> **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**:

- contenuti nell'elenco delle cartelle/avvisi<sup>4</sup> che allega come parte integrante di questa dichiarazione oppure
- contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi<sup>4</sup>:

N. Progr.	Numero cartella/avviso	N. Progr.	Numero cartella/avviso
1		4	
2		5	
3		6	

Infatti, come riportato anche nelle istruzioni di compilazione, per aderire alla definizione agevolata, è necessario:

- allegare un elenco riepilogativo delle cartelle/avvisi che si intendono definire

oppure

- indicare il numero delle cartelle/avvisi che si intendono definire nell'apposita tabella

A tale proposito, valgono le seguenti **avvertenze** :

- se le somme da definire sono richieste dall'Agente della riscossione con una cartella di pagamento occorre indicarne il numero;

- se, invece, si tratta di un accertamento esecutivo, occorre indicare il numero del Riferimento interno presente nell'avviso di presa in carico inviato da Agenzia delle entrate-Riscossione. In questo caso, è necessario verificare la data di affidamento;

- se, infine, si voglia rottamare un avviso di addebito ricevuto direttamente dall'INPS e affidato all'Agente della riscossione, occorre indicare il numero dell'atto.

Segue la sezione in cui indicare i ruoli se si sceglie di rottamarne solo alcuni di quelli contenuti nella cartella.

Con riferimento all'elenco delle cartelle/avvisi sopra indicati, dichiara di voler aderire alla definizione agevolata **soltanto** per i seguenti carichi (da compilare **solo nel caso** in cui si voglia aderire alla definizione agevolata limitatamente ad alcuni carichi presenti nelle cartelle/avvisi precedentemente indicati):

Rif. N. Progr.	Identificativo carico	Rif. N. Progr.	Identificativo carico

Da prestare anche attenzione alla **scelta della rateazione** barrando la casella corrispondente al versamento in unica soluzione, oppure nel numero massimo di rate (10, due all'anno con scadenza luglio-novembre dal 2019) o, infine, indicando un numero di rate da 2 a 9 se si opta per una rateizzazione "personalizzata".

#### DICHIARA ALTRESÌ

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

**UNICA SOLUZIONE** - scadenza 31 luglio 2019

oppure

**NEL NUMERO MASSIMO DI RATE PREVISTE DALLA NORMA<sup>5</sup>** - n. 10 rate (in cinque anni) scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno

oppure

nel seguente NUMERO DI RATE  (indicare un numero di rate compreso tra 2 e 9)<sup>5</sup>.

#### ATTENZIONE:

Qualora non venga barrata alcuna delle soluzioni rateali, il pagamento si intende richiesto in 10 rate (cinque anni), ferma restando la facoltà di eseguire il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2019. Qualora invece venisse indicato un numero di rate superiore a 10, il pagamento si intende comunque richiesto per 10 rate.

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo. In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate, la definizione non produce effetti.

Chiudono il modello le sezioni dedicate a:

- indicazione che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione oppure che si assume l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;
- dichiarazione effettuata dal titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro;
- data e firma;
- eventuale delega.

Da segnalare, infine, che coloro i quali, avendo aderito alla **rottamazione bis** versano le rate di luglio-settembre-ottobre entro il 7 dicembre 2018, per rideterminare il residuo in 10 rate, **non devono presentare alcun modello**: a fare tutto ci penserà Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Infatti, a costoro sarà recapitato, entro il 30 giugno, il nuovo piano rateale: a differenza di quanto previsto per la rottamazione ter, per costoro non sarà possibile decidere il numero di rate ma dovranno comunque pagarne 10, con le stesse scadenze sopra indicate (luglio-novembre dal 2019).

## Modello DA-2018-D

Una delle novità introdotte dal decreto fiscale è la possibilità di definire i debiti relativi ai carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di **risorse proprie tradizionali** previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a) delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di **IVA riscossa all'importazione**.

Si ricorda che le risorse proprie tradizionali UE sono: prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato (ormai scaduto), che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

Per la definizione di questi atti è previsto il **pagamento integrale** delle somme affidate a titolo di **capitale** e di **interessi** iscritti a ruolo (nonché dell'aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese maturate per eventuali procedure esecutive), oltre che di un importo dovuto a titolo di interessi di mora previsti dalla normativa comunitaria e calcolati dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019.

Per perfezionare tale definizione agevolata è stato predisposto un apposito modello, denominato DA-2018-D, (con relative istruzioni) anch'esso disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

A dire il vero, guardando il modello, **non si notano differenze** con il modello DA-2018 di cui si è detto sopra: eccetto la denominazione che, chiaramente è diversa, le sezioni sono identiche come identiche sono le istruzioni di compilazione.

Quindi, per maggiori dettagli, si rimanda a quanto detto sopra.